

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI AVERSA

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DIOCESANA NELLA SEDUTA STRAORDINARIA DEL 19.02.2006
CON LE MODIFICHE DI CUI AGLI EMENDAMENTI RICHIESTI DAL CONSIGLIO NAZIONALE
NELLA SEDUTA DEL 11 MARZO 2006 - DELIBERA N. 3

Modificato dall'Assemblea diocesana nella seduta straordinaria del 10.03.2013
con la modifica di cui all'emendamento richiesto dal Consiglio nazionale
nella seduta del 22 e 23 Giugno 2013 - Delibera n.6

PREMESSA

Le origini della diocesi di Aversa risalgono all'Alto Medioevo, con la sua fondazione nella protocontea Normanna da san Leone IX nel 1053, sui resti dell'attigua antica Chiesa di Atella, il cui vescovo Elpidio è ricordato nel VI secolo da san Gregorio Magno. Con una rapida ascesa la Chiesa aversana divenne celebre nella seconda metà del sec XI con i primi tre vescovi, di origine normanna, Azolino, Goffredo, Guitmondo. Una forte impronta di religiosità, con chiare note di pietà eucaristica e mariana, fu trasmessa ai vescovi posteriori, tra cui si contano sino all'alba dell'età moderna sei cardinali. Nell'età della Controriforma la Diocesi ebbe però il privilegio di essere governata da Bernardino Morra, segretario della Congregazione dei Vescovi e Regolari e originale innovatore posttridentino di formazione borromaica. La Diocesi venne come "rifondata" nel Settecento con il rinnovamento della cultura operato dal cardinale Innico Caracciolo mediante il neotomismo aversano, la riforma della *ratio studiorum* nel Seminario e una forte ripresa della spiritualità eucaristica.

La nascita dell'Azione Cattolica in Aversa avvenne al tempo del vescovo Settimio Caracciolo (1911-1930), con la fondazione nel 1922 delle Donne Cattoliche, primo ramo dell'Associazione, gruppo che univa donne e giovani organizzato da Armida Barelli e Marta Moretti. Nel 1928, per impulso del vescovo mons. Carmine Cesarano sorse la Gioventù Femminile. La storia del cammino fatto dalla Chiesa locale nell'organizzazione del laicato cattolico ha conosciuto una lunga fase durata circa un trentennio sotto l'episcopato di Antonio Teutonico (1936-1964), attraversata da fenomeni quali la seconda guerra mondiale, la necessità di una diga al comunismo nella guerra fredda, l'avvio a un tipo di società secolaristica. La struttura organizzativa diocesana raggiunse un robusto consolidamento con le quattro Associazioni fondamentali, cioè i rami, coordinati insieme alla Fuci, i Laureati e il Movimento Maestri nell'organo unitario della Giunta.

Un cambiamento radicale apparve all'orizzonte dal 1962 con il Vaticano II. Roma allora assegnò all'Ordinario diocesano un coadiutore con diritto di successione nella persona del vescovo Antonio Cece. Da Amministratore Apostolico e poi Ordinario dal 1966, resse la Diocesi fino alla morte nel 1980, per l'intera durata del Vaticano II, del postconcilio e sino a tutto il pontificato di Paolo VI. Il in un periodo di crisi delle vocazioni e di chiusura degli istituti, pose al centro delle sue attenzioni il Seminario che da lui ricevette un grande impulso. Fu un'opera lungimirante e benemerita di formazione umana, culturale e spirituale dei candidati al sacerdozio, destinata a riscuotere non pochi premi con tanti di quegli alunni del Seminario oggi diventati vescovi e nunzi apostolici, ultimamente don Franco Marino, assistente diocesano dell'Azione Cattolica eletto nel 2004, vescovo di Avellino. Il secondo grande amore del vescovo Cece fu appunto l'Azione Cattolica. Grazie all'impulso da lui impresso controcorrente nell'incipiente crisi dell'associazionismo cattolico, iniziò dal 1963 una storia nuova, che nel giro di qualche anno consentì la partecipazione dell'allora presidente diocesano di Aversa, prof. Luciano Orabona, nella Giunta Centrale del 1967 per la scrittura del nuovo Statuto, nel Consiglio Nazionale e nella Delegazione della Campania dal 1970 al 1980, nelle Assemblee Generali della Conferenza Episcopale Italiana.

«*La Settimana*», fondata dal Vescovo e per lunghi anni palestra di dibattito culturale sui temi conciliari, documenta ampiamente il rilancio dell'Associazione solennizzando le "Feste del tesseramento", con il sistematico funzionamento del Consiglio diocesano per la strategia della pastorale, con i numerosi incontri-conferenze di tutti gli Assistenti Centrali, con i tanti convegni, anche regionali, qui celebrati, che videro tra noi Mons. Cardini, Mons. Costa, Mons. Ce, per ben tre volte, il presidente nazionale Vittorio Bachelet e poi dei presidenti Agnes e Monticoni.

Negli ultimi trent'anni, coincisi con gli episcopati di Mons. Giovanni Gazza, di Mons. Lorenzo Chiarinelli, di Mons. Mario Milano, ed ora con Mons. Angelo Spinillo, l'associazione ha sempre più inteso porsi al servizio della pastorale diocesana, con particolare riguardo all'esigenza di formare un laicato capace di assumersi, anche poi al di fuori dell'Azione Cattolica, le proprie responsabilità nella Chiesa e nella società, in un contesto profondamente cambiato.

Particolare rilievo hanno assunto le attività formative rivolte ai giovani, agli adulti ai bambini e ai ragazzi, che hanno visto nei campiscuola, nei convegni diocesani, nelle scuole associative, nel Laboratorio della Formazione, nell'esperienza della Consulta dei Ragazzi momenti particolarmente significativi per la creazione di quella trama di rapporti tra persone, da sempre una delle priorità fondamentali dell'AC.

Oggi, come ieri, l'Azione Cattolica della Diocesi di Aversa è al servizio del piano pastorale della Diocesi, negli ultimi anni scandito dalla rilettura e dall'attuazione dei documenti del Concilio Vaticano II.

CAPITOLO 1

L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI AVERSA

Art. 01 L'Atto Normativo Diocesano

1. In riferimento ai principi enunciati nello Statuto dell'ACI e nel Regolamento Nazionale, il presente Atto Normativo contiene le norme che disciplinano la vita, l'ordinamento e le funzioni della vita associativa dell'Azione Cattolica della diocesi di Aversa.

Art. 02 Sede e Rappresentanza legale

1. L'Associazione diocesana ha sede in Aversa, in Piazza Municipio n. 51 - Palazzo San Francesco.
2. Rappresentante legale è il Presidente diocesano, nominato secondo le modalità indicate all'art. 41 del presente Atto Normativo.

Art. 03 Scelte qualificanti dell'Azione Cattolica della Diocesi di Aversa

1. L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Aversa, in spirito di profonda comunione con il Vescovo e con tutti i presbiteri, offre il suo impegno a promuovere, con cammini formativi adeguati, *coscienze laicali mature* per un servizio qualificato, finalizzato alla crescita della realtà ecclesiale e civile del territorio in cui è radicata.
2. Si impegna altresì, valorizzando sempre più il carisma della *unitarietà* e della *diocesanità* nella vita dell'associazione, a promuovere il dialogo tra le varie realtà ecclesiali, al fine di favorire un clima di **comunione** e a far emergere, nella Chiesa locale, l'apertura alla dimensione diocesana.
3. L'Azione Cattolica diocesana si impegna, inoltre, a promuovere su tutto il territorio della diocesi ed in ogni comunità parrocchiale l'esperienza associativa.
4. L'Azione Cattolica diocesana promuove, sostiene e collabora ai progetti internazionali dell'AC.

CAPITOLO 2

ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 04 Adesione

1. La richiesta di adesione esprime la volontà del richiedente di far parte dell'Azione Cattolica Italiana attraverso la partecipazione responsabile alla vita dell'associazione diocesana di Aversa, assumendone natura, caratteristiche e finalità.
2. La richiesta di adesione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio nazionale, è inoltrata al Consiglio diocesano attraverso le associazioni territoriali, o anche attraverso i Gruppi e i Movimenti d'ambiente.
3. L'adesione all'ACI comporta per il socio di contribuire, con responsabilità e consapevolezza, sia spiritualmente che materialmente, alla vita dell'associazione, secondo i diritti e i doveri attribuitigli dallo Statuto e dal Regolamento nazionale.
4. L'adesione viene rinnovata ogni anno dopo un adeguato cammino di preparazione al fine di favorire nei soci vecchi e nuovi una scelta più consapevole e matura.
5. Giorno della festa dell'Adesione è l'8 Dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, a voler sottolineare, sull'esempio di Maria, il "Sì" di ogni singolo aderente alla scelta di servizio operata con l'adesione all'associazione.

Art. 05 Ritiro ed Esclusione dall'Associazione

1. Il mancato rinnovo annuale dell'adesione, nei termini stabiliti con deliberazione annuale del Consiglio diocesano, comporta l'automatica decadenza dello stato di appartenenza.
2. Il socio può ritirare la propria adesione all'Associazione, qualora ritenga siano venuti meno i motivi e le condizioni che lo hanno portato ad aderire all'ACI, dandone comunicazione all'Associazione diocesana tramite l'Associazione territoriale o i Movimenti d'ambiente.
3. Il Consiglio diocesano può decidere l'esclusione del socio dall'ACI qualora risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale per l'adesione all'Associazione. La decisione deve essere motivata e assunta previo contraddittorio con il socio interessato.

Art. 06 Partecipazione

1. Ogni socio è personalmente responsabile della vita associativa che si impegna a promuovere con la partecipazione costante agli incontri a lui destinati e la collaborazione attiva alla realizzazione delle attività previste dal programma associativo. Egli esercita i diritti e i doveri previsti dallo Statuto attraverso la partecipazione democratica ai consigli e alle assemblee territoriali e diocesane.
2. I bambini ed i ragazzi sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati a crescere nella dimensione della corresponsabilità e impegno dai loro responsabili ed educatori.
3. Per dare attuazione agli obiettivi di cui al comma precedente il Consiglio diocesano promuove la *Consulta dei Ragazzi* quale organo consultivo dell'Associazione diocesana e territoriale.

4. La partecipazione all'ACI può avvenire anche attraverso la formula "simpatizzanti", che tende a preparare l'adesione all'associazione. Il cammino dei simpatizzanti è affidato all'intero gruppo di appartenenza e ai responsabili associativi ed educatori e non può superare la durata di un anno.

Art. 07 Regole per l'esercizio del voto

1. Il socio ha il diritto di esprimere il proprio voto, a condizione che abbia compiuto il 14° anno di età. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato. Il voto si esprime a scrutinio segreto.
2. I bambini ed i ragazzi sono resi ordinariamente presenti ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell'associazione dai loro responsabili ed educatori, nonché, quando richiesto e con valore solo consultivo, dalla Consulta dei Ragazzi (diocesana o territoriale).

Art. 08 Elettorato passivo

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento delle candidature per l'elezione sono in regola con l'adesione, hanno compiuto il 18° anno di età e rispondono alle condizioni previste dalle norme che regolano l'elezione.
2. I soci che al momento dell'elezione abbiano compiuto il 30° anno di età non possono essere candidati, né tanto meno eletti, nel settore Giovani.

Art. 09 Incarichi direttivi

1. Col termine "incarico direttivo" si intende l'incarico associativo di Presidente territoriale e diocesano, di componente della Presidenza diocesana e territoriale, di Segretario diocesano dei Movimenti.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire lo stesso incarico al massimo per 2 mandati completi consecutivi.

Art. 10 Cessazione dall'incarico direttivo e di consigliere

1. Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di consigliere sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.
2. In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un Consigliere eletto, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Art. 11 Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza, in relazione allo svolgimento di incarichi politici

1. In relazione a quanto sopra, sia per l'associazione diocesana che per quelle territoriali, si richiama l'articolo 12 del regolamento nazionale.

Art. 12 I sacerdoti assistenti

1. L'Assistente diocesano unitario è nominato dal Vescovo. Su proposta dell'Assistente diocesano unitario, sentito il Presidente diocesano e i responsabili dei settori, articolazioni o movimenti, vengono nominati dal Vescovo gli assistenti diocesani di settore, articolazione o movimento. La nomina è per un triennio e può essere rinnovata per un secondo triennio.
2. Il Collegio Diocesano Assistenti è costituito da tutti gli assistenti diocesani e presieduto dall'Assistente unitario. Il collegio esprime il proprio parere sulla proposta per la nomina di altri assistenti diocesani. Il collegio si riunisce almeno 4 volte all'anno.
3. Gli assistenti partecipano alle sedute degli organi associativi (assemblee, consigli, presidenze) al fine di fornire il proprio apporto ed il proprio sostegno per l'assunzione delle decisioni associative, che per Statuto sono rimesse esclusivamente ai componenti laici dei suddetti organi. Inoltre gli assistenti del settore Adulti, settore Giovani, dell'ACR e dei Movimenti partecipano alle riunioni di equipe al fine di offrire il proprio contributo di discernimento e di guida spirituale.
4. Nelle associazioni territoriali parrocchiali l'Assistente è il Parroco o un altro sacerdote collaboratore scelto dal parroco.
5. Nelle associazioni territoriali interparrocchiali l'Assistente sarà un sacerdote scelto dai parroci delle parrocchie interessate.

CAPITOLO 3

ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI AVERSA

Art. 13 Articolazione dell'associazione diocesana

1. L'Azione Cattolica della diocesi di Aversa si articola in Associazioni Territoriali, di norma riferite ad una comunità parrocchiale (associazione parrocchiale) o a più comunità parrocchiali (associazione interparrocchiale).

Art. 14 Associazioni territoriali

1. L'Azione Cattolica Territoriale è l'articolazione dell'Azione Cattolica Diocesana sul territorio. È formata da tutti i laici di una parrocchia (o di più parrocchie) che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana e si articola in gruppi per favorire cammini formativi ed esperienze missionarie concrete.

2. La richiesta di costituzione di un'associazione territoriale deve essere inoltrata alla Presidenza Diocesana che verifica se la costituenda associazione possieda i requisiti Statutari per la sua costituzione e, in particolare, la volontà di partecipare attivamente alla vita diocesana.
3. La costituzione di una nuova associazione territoriale avviene attraverso un cammino teso a formare laici responsabili e sensibili alla specifica vocazione associativa propria dell'AC. Tale cammino è accompagnato da un'equipe indicata dal Consiglio Diocesano fino alla prima adesione, seguita da un'Assemblea costitutiva nella quale la nuova associazione definisca i propri obiettivi e scelga i propri responsabili associativi.
4. Nel caso specifico di richiesta di costituzione di un'associazione interparrocchiale, il Consiglio Diocesano valuterà la reale necessità di tale costituzione ed ammetterà, quindi, all'adesione un'associazione che riunisca soci di più parrocchie. I soci nell'Associazione interparrocchiale vi attingeranno la formazione, la catechesi e la preparazione pastorale; mentre l'apostolato si svolgerà contemporaneamente nelle comunità parrocchiali che hanno generato l'associazione stessa.

Art. 15 Collegamento territoriale

1. Il collegamento tra l'Associazione Diocesana e le Associazioni territoriali è garantito dalla Consulta dei Presidenti secondo le funzioni e le modalità indicate negli Artt. 31 e 32 del presente regolamento.

Art. 16 Gruppi per situazioni di vita

1. L'AC di Aversa può dar vita a Gruppi con finalità missionarie, proprie dell'Associazione, in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.
2. Il Consiglio Diocesano con propria deliberazione fisserà le modalità per la costituzione di tali gruppi e l'armonizzazione delle loro attività specifiche nel quadro del progetto formativo dell'AC.

Art. 17 I movimenti dell'AC

1. L'Azione Cattolica diocesana si impegna a promuovere la vita dei gruppi diocesani MLAC e MSAC, come espressione dell'attenzione dell'Associazione verso le persone, a partire dalla loro esperienza di vita nel mondo del lavoro e della scuola.
2. Il MLAC può nascere dall'esperienza di un gruppo aziendale, da gruppi parrocchiali di lavoratori o da gruppi di giovani e/o adulti in cerca di lavoro; esso favorisce l'inserimento della dottrina sociale della Chiesa negli ordinari cammini formativi.
3. Il MSAC opera nel mondo della scuola e perciò integra e completa l'azione parrocchiale e diocesana in materia di Pastorale Giovanile. Il Centro Diocesano orienta la formazione dei giovanissimi e dei giovani di AC affinché siano attenti alla realtà della scuola. I referenti dei Punti d'Incontro e gli animatori del MSAC sono collegati con la segreteria diocesana del MSAC e contemporaneamente partecipano all'attività pastorale nella propria associazione di appartenenza.
4. Per quanto attiene la costituzione di nuovi movimenti si demanda a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Art. 18 FUCI, MEIC e MIEAC

1. Per quanto concerne i rapporti con FUCI, MEIC e MIEAC si rinvia all'art. 38 dello Statuto dell'ACI e all'art. 36 del Regolamento nazionale di attuazione.

CAPITOLO 4

ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

Art. 19 Gli organi dell'Associazione Territoriale

1. Gli organi dell'Associazione Territoriale sono: Assemblea e Consiglio. Ad essi si aggiunge, solo con funzione consultiva, la Consulta dei Ragazzi.

Art. 20 Le figure dell'Associazione Territoriale

1. Le figure dell'Associazione Territoriale che andranno a formare la Presidenza sono:
 - Il Presidente
 - I Vice Presidenti di settore
 - Il Responsabile ACR
 - Il Vice responsabile ACR
 - Il Segretario
 - L'Amministratore

Art. 21 Assemblea Territoriale

1. L'Assemblea è il momento deliberante dell'Associazione, è espressione di quella corresponsabilità che coinvolge tutti i soci nella vita associativa.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 8 giorni prima; può radunarsi, inoltre, quando lo richiedono un terzo dei soci, in possesso del diritto di voto.

3. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno: all'inizio dell'anno associativo per vivere insieme la Settimana dello Spirito, avviare la formazione e per impostare tutto il programma annuale; si riunisce, ancora, alla fine dell'anno associativo per verificare il cammino compiuto, sia sul piano formativo che su quello apostolico e organizzativo.

Art. 22 Assemblea Territoriale elettiva

1. L'Assemblea elettiva ha lo scopo di delineare le linee d'impegno ed il cammino per un nuovo triennio, e di eleggere sia il Consiglio territoriale sia i rappresentanti dell'Associazione all'Assemblea diocesana elettiva.
2. L'Assemblea elettiva si svolge all'inizio di ogni triennio. Il Presidente convoca, con almeno venti giorni di anticipo, tutti i soci e ne dà comunicazione all'Associazione diocesana.
3. L'Assemblea elettiva è valida quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
4. Prima dell'Assemblea elettiva, i soci dei due settori, il Responsabile e gli educatori dell'ACR si riuniscono e, fermo restando il principio che tutti i soci in possesso dei requisiti richiesti possono essere eletti nel Consiglio territoriale, stilano l'elenco in tre liste (una per il Settore Adulti, una per quello Giovani ed una per l'ACR) dei soci che si rendono disponibili ad assolvere all'incarico di Consigliere.
5. Risulteranno eletti i soci che avranno raggiunto il maggior numero di voti secondo quanto stabilisce l'Art. 23 del presente regolamento.
6. A parità di voti verrà eletto il candidato più anziano di età.
7. In ogni Settore, come pure nell'ACR, devono essere rappresentate le componenti maschili e femminili.
8. L'Assemblea elegge, inoltre, i delegati all'Assemblea diocesana elettiva, uno per il Settore Adulti, uno per il Settore Giovani, uno per l'ACR ed un eventuale quarto delegato di cui all'articolo 36 comma 2 del presente regolamento. Su mandato dell'Assemblea la designazione può essere anche delegata al Consiglio Territoriale neoeletto.

Art. 23 Numero dei consiglieri eleggibili in assemblea

1. Se nell'Associazione sono presenti tutte le articolazioni, il Consiglio Territoriale sarà costituito da 9 Consiglieri: 3 per il Settore Adulti, 3 per il Settore Giovani e 3 per l'ACR.
2. Ogni socio partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste indicate all'Art. 22 comma 4 del presente regolamento e può esprimere fino a 2 preferenze per ognuna di esse.
3. Qualora l'Associazione territoriale non sia completa, nel Consiglio sono rappresentate solo le componenti associative effettivamente costituite, in numero eguale a quanto espresso nel precedente comma 1.
4. Possono essere eletti tutti i soci dell'associazione territoriale che abbiano compiuto il 18° anno di età. Non può essere candidato a consigliere chi ha ricoperto questo incarico, a qualsiasi titolo, per tre mandati consecutivi.

Art. 24 Il Consiglio Territoriale

1. Il Consiglio Territoriale:
 - a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
 - b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'Assemblea e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio diocesano;
 - c) è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano gli aderenti;
 - d) nomina i formatori dei singoli gruppi di associati per archi di età, adulti e giovani specificamente preparati e che abbiano almeno compiuto il 18° anno di età;
 - e) assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale;
 - f) contribuisce a costruire rapporti di comunione all'interno della comunità parrocchiale;
 - g) redige annualmente il rendiconto economico e finanziario;
 - h) promuove e coordina la Consulta dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Territoriale è composto dal Presidente, da 2 (1 adulto e 1 giovane) fino a 4 Vice presidenti (2 adulti e 2 giovani, in questo caso un maschio ed una femmina), dal Responsabile ACR, che può essere affiancato da un Vice responsabile (in questo caso saranno necessariamente un maschio ed una femmina), dai consiglieri parrocchiali eletti, dal Segretario e dall'Amministratore.
3. Il Consiglio Territoriale neoeletto è convocato dal Presidente uscente entro 7 giorni dall'Assemblea elettiva per formulare al Vescovo, sentito l'Assistente, la proposta di nomina del Presidente territoriale designato secondo quanto stabilisce l'Art. 25 del presente regolamento; nella stessa seduta elegge i Vice presidenti di Settore e il Responsabile e il Vice responsabile ACR, su proposta di ciascuna delle tre componenti associative; elegge, inoltre, su proposta del Presidente, il Segretario e l'Amministratore.
4. Qualora il Presidente e gli altri componenti della Presidenza eletti fossero già membri del Consiglio, si procede alla loro sostituzione con i primi non eletti della componente associativa di appartenenza.
5. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese; è convocato con 7 giorni di anticipo dal Presidente; può radunarsi anche nel caso ne facciano richiesta la metà dei consiglieri.
6. Su proposta del Presidente, e con l'approvazione della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio territoriale può essere integrato da componenti cooptati. Tali membri hanno diritto di voto solo consultivo.
7. Su indicazione dei Giovanissimi il Consiglio nomina il delegato del gruppo presso il Consiglio stesso. La rappresentanza del delegato giovanissimi ha la durata per l'anno associativo in corso. Tali membri hanno diritto di voto solo consultivo.

Art. 25 Il Presidente

1. Alla prima seduta dei consiglieri eletti si procede alla designazione del Presidente territoriale. Viene proposto il candidato che alla prima votazione ottiene la maggioranza semplice dei voti. Riceve la conferma del Parroco, e la nomina dal Vescovo tramite il Consiglio diocesano.
2. Rappresenta l'Associazione in tutte le sue componenti, convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea. È membro della Consulta dei Presidenti e si mantiene in collegamento con la Presidenza diocesana e con le strutture intermedie (livello foraneo e/o cittadino). È responsabile dell'attività ordinaria dell'associazione.
3. Incarica il responsabile dell'archivio; incarica, inoltre, il responsabile Adesioni, che aggiorna e conserva il libro dei soci e tiene, con la dovuta discrezione e bene ordinati, gli schedari degli aderenti; incarica, infine, il responsabile della Formazione che curerà il piano formativo dell'associazione in coordinamento con quello del Centro diocesano.

Art. 26 I Vice presidenti

1. I Vice presidenti, un maschio ed una femmina, vengono eletti a maggioranza semplice su proposta dei consiglieri di ciascuna componente associativa, scelti tra i consiglieri eletti o fuori del Consiglio .
2. Qualora la maggioranza relativa del Consiglio lo richieda, si può anche procedere alla nomina di un solo Vice Presidente (maschio o femmina), ad indicare l'unitarietà del settore.
3. Oltre a collaborare con il Presidente per incrementare la vita unitaria dell'Associazione, ciascuno cura il proprio settore con le iniziative formative ed apostoliche concordate dal Consiglio, in seduta plenaria o di settore.
4. Partecipano alle attività diocesane dell'Associazione e curano i contatti con il Centro diocesano e le strutture intermedie (livello foraneo e/o cittadino).

Art. 27 Il Responsabile dell'ACR

1. Il Responsabile dell' ACR è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio territoriale su proposta del Gruppo degli educatori dell'ACR, scelto tra i consiglieri o fuori del Consiglio.
2. Il Responsabile dell'ACR si preoccupa in modo e misura primaria della formazione del Gruppo Educatori. Mantiene contatti con l'Iniziazione cristiana della Parrocchia nell'interesse supremo dei bambini e dei ragazzi. Partecipa alle attività diocesane dell'Associazione e cura i contatti con il Centro diocesano e le strutture intermedie (livello foraneo e /o cittadino).
3. Il Responsabile ACR è coadiuvato, nel caso il Consiglio territoriale lo ritenga opportuno, da un Vice Responsabile, eletto secondo le modalità espresse nel precedente comma 1. In questo caso saranno necessariamente un maschio ed una femmina.

Art. 28 Il Segretario

1. Il Segretario è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio su proposta del Presidente.
2. Dopo aver concordato con il Presidente l'ordine del giorno, trasmette agli interessati la convocazione del Consiglio e dell'Assemblea in tempo utile. Redige i verbali di tali riunioni, nonché la cronistoria dell'Associazione e cura la corrispondenza.
3. È il responsabile organizzativo di tutte le attività unitarie svolte in associazione.
4. Partecipa alle attività diocesane dell'Associazione e cura i contatti con il Centro diocesano e le strutture intermedie (livello foraneo e /o cittadino).

Art. 29 L'Amministratore

1. L'Amministratore è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio su proposta del Presidente.
2. Egli provvede al finanziamento dell'Associazione con l'autotassazione dei soci e altre iniziative economico-finanziarie approvate dal Consiglio che, comunque, conservino intatta l'indipendenza dell' ACI da ogni organismo estraneo, che non contrastino con le finalità dell'ACI e con la sua natura di associazione non lucrativa; redige i bilanci, che il Consiglio territoriale è chiamato ad approvare, curandone l'assoluta trasparenza.
3. Partecipa alle attività diocesane dell'Associazione e cura i contatti con il Centro diocesano e le strutture intermedie (livello foraneo e /o cittadino).

Art. 30 Consulta territoriale dei ragazzi

1. La Consulta territoriale dei Ragazzi promuove il *Protagonismo dei Ragazzi* nella vita dell'associazione e della Chiesa attraverso attività di :
 - Confronto con gli educatori;
 - Confronto coi gruppi ACR;
 - Confronto col Consiglio territoriale;
 - Rappresentanza partecipativa nelle iniziative unitarie;
 - Rappresentanza partecipativa nella vita della comunità parrocchiale.
2. È coordinata da due educatori, un maschio ed una femmina, e si incontra in maniera ordinaria almeno una volta al mese.
3. Il Consiglio territoriale incontra la Consulta dei Ragazzi almeno 2 volte l'anno: all'inizio dell'anno associativo, quando vive il momento di programmazione, e alla fine, al momento della verifica. È bene, inoltre, che il Consiglio coinvolga la Consulta dei Ragazzi nella preparazione degli eventi unitari più importanti (Adesione, Settimane associative e Mese della Pace, etc.).
4. La Consulta dei ragazzi, inoltre, prende parte a tutte le altre attività diocesane cui sarà chiamata a partecipare (Campi scuola, incontri straordinari, etc.).
5. Viene eletta dai bambini e ragazzi dell'associazione durante l'Assemblea territoriale elettiva secondo le modalità di seguito

riportate:

- a) Possono essere eletti nella Consulta territoriale dei Ragazzi i soci dell'ACR con età compresa tra gli 8 e i 13 anni compiuti (o che compiranno entro la fine dell'anno associativo in corso).
 - b) Possono esprimere il loro voto solo i soci dai 6 ai 14 anni.
 - c) La Consulta territoriale dei Ragazzi risulterà essere composta da 6 membri: 2 rappresentanti del gruppo 6/8; 2 rappresentanti del gruppo 9/11; 2 rappresentanti del gruppo 12/14. Per ogni gruppo si rispetti il principio di avere un rappresentante maschio ed uno femmina.
 - d) Ogni gruppo eleggerà i propri rappresentanti; ogni socio avrà diritto di esprimere n. 2 preferenze. Risulteranno eletti in ogni gruppo il socio maschio e il socio femmina che avranno ricevuto più voti.
 - e) La Consulta dei Ragazzi eletta dura in carica tre anni, sino alla celebrazione della nuova Assemblea elettiva.
 - f) Per il gruppo 6/8 che, per motivi di passaggio, potrebbe di anno in anno rimanere privo di rappresentanza, gli educatori che accompagnano il cammino della Consulta avranno cura di provvedere, via via che si presenti il caso, alla nomina di almeno un nuovo rappresentante.
 - g) Gli eletti del gruppo 12/14 restano in carica nella Consulta dei Ragazzi anche dopo il loro passaggio nel gruppo Giovanissimi solo per 1 anno, al termine del quale gli educatori, assieme ai ragazzi, provvederanno alla loro sostituzione. Il/I giovanissimo/i presente/i nella Consulta svolgerà/anno il ruolo specifico di raccordo tra ACR e Giovanissimi, in particolare curando, guidati dagli educatori del gruppo, la cura della fascia dei quattordicenni e del passaggio.
 - h) I bambini 4/5 anni verranno coinvolti nel cammino assembleare dalla Consulta con attività progettuali specifiche.
6. Nella stessa Assemblea territoriale elettiva i ragazzi eleggeranno 4 delegati (dagli 8 ai 14 anni) all'Assemblea diocesana per l'elezione della Consulta diocesana dei Ragazzi.
7. I membri della Consulta territoriale dei Ragazzi curano il collegamento con la Consulta diocesana dei Ragazzi.

CAPITOLO 5

ORDINAMENTO DEL COLLEGAMENTO TERRITORIALE INTERMEDIO

Art. 31 Le Foranie

1. Il territorio geografico della Diocesi di Aversa è suddiviso in zone pastorali chiamate *Foranie*. Nelle foranie si procederà ad un lavoro di coordinamento tra le associazioni presenti nella forania, e tra queste e il Centro diocesano.
2. Il coordinamento foraneo è affidato alla Consulta dei Presidenti territoriali, coadiuvata, per le specificità riservate ai settori, alle articolazioni e ai movimenti, dalle equipe diocesane.

Art. 32 La Consulta dei Presidenti territoriali

1. La Consulta dei Presidenti territoriali è formata da tutti i Presidenti delle associazioni territoriali. Si incontra, convocata dalla Presidenza diocesana, almeno 4 volte l'anno con la finalità di migliorare il collegamento tra il Centro diocesano e le associazioni di base, e allo scopo di favorire spunti sia per la programmazione diocesana annuale, sia per la verifica al termine di ogni anno associativo.
2. La Consulta dei Presidenti territoriali coadiuva il Consiglio e la Presidenza diocesani nel favorire il collegamento e i rapporti fra le associazioni presenti all'interno di ciascuna forania; cura e coordina l'attuazione di iniziative e progetti a livello foraneo; garantisce un idoneo collegamento tra le associazioni territoriali e quella diocesana.

CAPITOLO 6

ORDINAMENTO DELL' ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 33 L'Associazione Diocesana

1. L'Associazione diocesana di Aversa rappresenta il cuore della struttura associativa. Collabora con il Vescovo e offre il suo contributo per la costruzione e la missione della Chiesa locale.
2. Essa riunisce tutti coloro che, nella diocesi, aderiscono all' Azione Cattolica Italiana e si articola in associazioni territoriali e movimenti d'ambiente.
3. L'Associazione diocesana promuove la costituzione dei Movimenti di AC, allo scopo di realizzare i comuni obiettivi pastorali e missionari dell'Azione Cattolica Italiana in rapporto ad esperienze di vita o ambienti specifici.

Art. 34 Organi dell'Associazione Diocesana

1. Gli organi dell'Associazione Diocesana sono:
 - L'Assemblea Diocesana
 - Il Consiglio Diocesano
 - La Presidenza Diocesana
 - Il Presidente Diocesano

Art. 35 L'Assemblea Diocesana

1. L'Assemblea diocesana, che esprime l'Associazione diocesana in ciascuna delle sue componenti, rappresenta un momento particolarmente significativo di partecipazione e di esercizio di diffusa corresponsabilità all'interno della vita dell'associazione: luogo di dialogo e di discernimento, luogo di scelte e di assunzione di responsabilità.
2. L'Assemblea diocesana si riunisce in via ordinaria ogni tre anni, allo scopo di delineare le linee d'impegno ed il cammino per il nuovo triennio, e di eleggere sia il Consiglio diocesano sia i rappresentanti dell'Associazione all'Assemblea nazionale, secondo quanto stabilisce l'Art. 36 del presente regolamento.
3. L'Assemblea diocesana si riunisce in via straordinaria per approvare l'Atto Normativo e le sue modificazioni; ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente diocesano; quando ne facciano richiesta i due terzi dei soci dell'associazione diocesana in possesso dei requisiti di voto.
4. L'Assemblea diocesana è convocata dal Presidente Diocesano con almeno 30 giorni di anticipo e con adeguate forme di pubblicità e invito scritto alle Associazioni territoriali e alle Assemblee degli aderenti del Movimento Lavoratori e Studenti, alla FUCI, al MEIC e al MIEAC.
5. L'Assemblea diocesana in sessione ordinaria è costituita e si svolge così come indicato dall'Art. 36 del presente regolamento.
6. L'Assemblea diocesana in sessione straordinaria è costituita da: i rappresentanti delle Associazioni territoriali, attraverso il Presidente e 3 Delegati (uno per il Settore Adulti, uno per il quello Giovani e uno per l'ACR) indicati dal Consiglio territoriale; dai membri del Consiglio diocesano; dalle equipe del Movimento Lavoratori e del Movimento Studenti; dai rappresentanti di FUCI, MEIC e MIEAC, nel numero di 2 per ognuno.
7. L'Assemblea diocesana è validamente costituita se sono presenti il 50% più uno degli aventi diritto, tranne nel caso di modificazione dell'Atto Normativo, come specificamente indicato nell'Art. 53 del presente regolamento.
8. Altra Assemblea, con finalità di verifica, può essere convocata, anche in forma e con composizione diversa da quella prevista al precedente comma, dal Consiglio Diocesano.
9. Il Consiglio diocesano affida alla Consulta dei Ragazzi la preparazione di percorsi specifici e diversificati all'interno delle assemblee onde favorire il protagonismo dei ragazzi e la piena unitarietà.

Art. 36 Assemblea Diocesana ordinaria

1. L'Assemblea diocesana ordinaria è convocata dal Presidente uscente nei termini previsti dal Regolamento dell'Assemblea stessa, approvato dal Consiglio Diocesano in applicazione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e dal seguente Atto Normativo.
2. L'Assemblea Diocesana elettiva è costituita da:
 - il Presidente e un Delegato per ogni componente (Adulti, Giovani, Educatori ACR) di ciascuna Associazione territoriale;
 - un ulteriore Delegato per le Associazioni con più di 100 soci;
 - i Consiglieri diocesani uscenti;
 - i Rappresentanti del MSAC e del MLAC in numero di 4 per ognuno;
 - i Rappresentanti di FUCI, MEIC e MIEAC nel numero di 2 per ognuno.
3. Titolo per partecipare all'Assemblea con diritto di parola e di voto è la credenziale rilasciata, secondo le norme del Regolamento dell'Assemblea elettiva, dal Presidente diocesano uscente.
4. Ciascun delegato all'Assemblea ha il diritto di voto per l'elezione del Consiglio diocesano in ogni sua componente, indipendentemente dal settore, dall'articolazione o dal movimento di appartenenza. Il voto è personale e segreto.
5. In caso di malattia o di grave impedimento, seriamente documentato, i rappresentanti all'Assemblea diocesana possono delegare altro socio dello stesso settore, della stessa articolazione o Movimento che non sia già componente dell'Assemblea. Il delegato non può rilasciare delega ad altri. I Presidenti territoriali ed i Consiglieri diocesani uscenti non possono delegare altri soci.
6. L'Assemblea diocesana procede, secondo le indicazioni del Regolamento dell'Assemblea stessa, anche all'elezione dei rappresentanti dell'associazione diocesana all'Assemblea Nazionale. Tale elezione può essere demandata, con motivata mozione approvata a maggioranza semplice, al Consiglio diocesano neoeletto.
7. Durante l'Assemblea diocesana ordinaria i Delegati territoriali dei ragazzi, dopo aver sviluppato a loro misura il tema assembleare e dato il proprio contributo, con momenti unitari e specifici, per la crescita associativa triennale, eleggono la Consulta diocesana dei Ragazzi.

Art. 37 Elezione del Consiglio Diocesano

1. L'assemblea diocesana ordinaria, all'inizio di ogni triennio, elegge 18 componenti del Consiglio Diocesano: 6 per il Settore Adulti, 6 per quello Giovani e 6 per l'ACR.
2. Possono essere candidati tutti gli aderenti dell'Azione Cattolica diocesana che abbiano compiuto il 18° anno di età. Non può essere candidato a Consigliere diocesano chi ha ricoperto questo incarico, a qualsiasi titolo, per tre mandati consecutivi.
3. Il Consiglio Diocesano uscente indica, attraverso un regolamento assembleare, le modalità di presentazione delle candidature al Consiglio Diocesano.
4. Le elezioni si svolgono su 3 liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti della realtà associativa: Adulti, Giovani, Educatori dell'ACR.
5. Ogni componente dell'assemblea diocesana partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 4 e può esprimere fino a 4 preferenze per ognuna di esse.

6. Sono eletti i candidati più votati di ciascuna lista, facendo in modo di garantire un'equa presenza della componente maschile e femminile. Risultano, pertanto, eletti i primi 3 candidati e le prime 3 candidate del settore Adulti, del settore Giovani e dell'ACR. A parità di voto è eletto il più anziano di età.

Art. 38 Il Consiglio Diocesano

1. Il Consiglio Diocesano è composto dai membri eletti dall'assemblea, dai segretari del MLAC e del MSAC, da un rappresentante del MIEAC, nonché dai membri della Presidenza diocesana che non siano già consiglieri. Fanno altresì parte del Consiglio diocesano i Presidenti diocesani della FUCI, del MEIC e del MIEAC.
2. Il Consiglio Diocesano:
 - a) assume la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione Diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall'Assemblea Diocesana;
 - b) studia, promuove e cura le iniziative dell'associazione diocesana anche con assemblee e/o incontri di settore ed articolazione;
 - c) delibera la partecipazione dell'Azione Cattolica diocesana ad associazioni e organismi ecclesiali;
 - d) formula la proposta per la nomina del Presidente da parte del Vescovo ed elegge gli altri componenti della Presidenza, secondo i modi e le forme stabiliti dal presente Atto Normativo diocesano;
 - e) designa, su proposta del Presidente, il comitato per gli affari economici;
 - f) delibera i regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi;
 - g) attiva i processi formativi dell'associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa;
 - h) cura la formazione dei responsabili associativi ed educativi;
 - i) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - j) cura, attraverso l'equipe diocesana dell'ACR, la Consulta diocesana dei Ragazzi;
 - k) cura la storia dell'associazione diocesana tramite l'archivio dell'AC.

Art. 39 La Presidenza diocesana

1. La Presidenza diocesana è formata dal Presidente diocesano, da quattro Vice presidenti (due giovani e due adulti) che partecipano per seguire le finalità associative con riferimento ai settori (come indicato nell'art. 22.1.c dello Statuto), dal Responsabile e dal Vice responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario e dall'Amministratore.
2. I segretari del MSAC e del MLAC, i presidenti della FUCI, del MEIC e del MIEAC, i membri della Consulta diocesana dei Ragazzi, gli Incaricati per la Formazione e la Promozione sono chiamati a partecipare ai lavori della Presidenza diocesana, senza diritto di voto, ogniqualvolta si trattino argomenti che riguardino situazioni e questioni attinenti la loro attività.
3. La Presidenza diocesana:
 - a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli e ne garantisce l'unità;
 - b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'Assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio;
 - c) incrementa la vita unitaria dell'Associazione, curando, ciascuno per il proprio settore o articolazione, la formazione specifica degli educatori ed animatori con iniziative formative ed apostoliche concordate dal Consiglio, in seduta plenaria o di settore.
 - d) partecipa alle attività nazionali dell'Associazione e cura i contatti con il Centro nazionale e la Delegazione regionale.
 - e) cura costanti rapporti di comunione con l'intera comunità ecclesiale e con gli organismi pastorali e le strutture di partecipazione a livello diocesano;
 - f) assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici.

Art. 40 Il Presidente Diocesano

1. Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza diocesana; convoca e presiede il Consiglio diocesano; convoca l'Assemblea diocesana; presiede l'Assemblea diocesana, ad eccezione di quella elettiva; rappresenta l'Azione Cattolica diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.
2. Incarica il Responsabile AVE; il Responsabile dell'archivio; il Responsabile adesioni, che aggiorna e conserva il libro dei soci e tiene, con la dovuta discrezione e bene ordinati, gli schedari degli aderenti. Nomina l'Incaricato diocesano per la Formazione e quello per la Promozione associativa.

Art. 41 Modalità di elezione del Presidente Diocesano

1. Il Consiglio diocesano neoeletto è convocato, dopo lo svolgimento dell'Assemblea diocesana, dal Presidente uscente.
2. Costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni per la designazione della terna da presentare al Vescovo per la nomina di Presidente diocesano. Per la designazione della terna si rimanda a quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera d del Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale.
3. Esaurite le operazioni elettorali la commissione redige e sottoscrive un apposito verbale che consegna all'Assistente unitario per la successiva comunicazione al Vescovo.

4. Il Consiglio indica all'Ordinario Diocesano tre nominativi affinché provveda, scegliendo nell'ambito della terna, alla nomina.
5. Se il Presidente nominato è consigliere diocesano, gli subentra il primo dei non eletti della sua lista.

Art. 42 Elezione degli altri componenti della Presidenza diocesana

1. Il Consiglio diocesano, convocato in apposita seduta dal Presidente subito dopo la sua nomina da parte del Vescovo, elegge gli altri componenti la presidenza diocesana: i due Vice presidenti adulti (un maschio e una femmina), i due Vice presidenti giovani (un maschio e una femmina), il Responsabile ed il Vice responsabile dell'ACR (un maschio ed una femmina), il Segretario e l'Amministratore.
2. I membri di Presidenza, eccetto il Segretario e l'Amministratore, sono eletti dal Consiglio su proposta di ciascuna delle tre componenti associative. Il Segretario e l'Amministratore sono eletti dal Consiglio su proposta del Presidente.
3. Formulate le candidature, si procede all'elezione. Ad ogni consigliere viene consegnata una scheda per ogni componente associativa, sulla quale ogni consigliere esprime un solo voto di preferenza.
4. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
5. Se i membri di Presidenza sono già consiglieri diocesani gli subentrano nel Consiglio i non eletti in ordine di preferenze nelle rispettive liste.

Art. 43 Le Equipe diocesane

1. Le attività del Centro diocesano si svolgono anche attraverso il lavoro delle Equipe diocesane.
2. Le equipe diocesane sono:
 - a) Equipe dell'ACR, coordinata dal Responsabile e Vice responsabile diocesani dell'ACR, è composta di norma dai consiglieri diocesani eletti nelle liste dell'ACR o cooptati, e da altri educatori territoriali dell'ACR che collaborino alle iniziative associative;
 - b) Equipe del Settore Giovani, coordinata dai Vice presidenti diocesani per il Settore Giovani, è composta di norma dai consiglieri diocesani eletti nelle liste del Settore Giovani o cooptati, e da altri soci del Settore Giovani che collaborino alle iniziative associative;
 - c) Equipe del Settore Adulti, coordinata dai Vice presidenti diocesani per il Settore Adulti, è composta di norma dai consiglieri diocesani eletti nelle liste del Settore Adulti o cooptati, e da altri soci del Settore Adulti che collaborino alle iniziative associative.
3. I membri di equipe vengono proposti dai Settori Giovani e Adulti e dall'ACR al Consiglio diocesano che, previo assenso del Consiglio territoriale di appartenenza e del proprio assistente, delibera poi la partecipazione dei prescelti al lavoro di equipe.
4. I membri di equipe verranno scelti preferibilmente col criterio della rappresentatività di realtà territoriali o foranee non presenti in Consiglio diocesano.

CAPITOLO 7

LA CONSULTA DIOCESANA DEI RAGAZZI

Art. 44 La Consulta diocesana dei Ragazzi

1. La Consulta diocesana dei Ragazzi è un organismo promosso e sostenuto dal Consiglio diocesano che, nello stile unitario, dà voce ai bambini ed ai ragazzi, rendendoli partecipi della vita associativa attraverso forme e modi che contribuiscano a realizzare il loro pieno coinvolgimento e protagonismo nell'Associazione e nella Chiesa.
2. I campi di lavoro della Consulta diocesana dei Ragazzi sono:
 - a) la comunicazione, per dar voce ai bambini e ai ragazzi;
 - b) l'iniziativa annuale, anche attraverso proposte concrete da presentare al Consiglio diocesano;
 - c) la promozione di Progetti promossi ai vari livelli associativi che riguardano i ragazzi;
 - d) l'attenzione alla fase dei Passaggi e all'Unitarietà;
 - e) l'attenzione alla mondialità con l'adesione al MIDADE.

Art. 45 Compiti della Consulta diocesana dei Ragazzi

1. Promuove la nascita delle Consulte territoriali dei Ragazzi;
2. Collabora con il Consiglio diocesano, l'equipe ACR e i settori Adulti e Giovani per le attività diocesane;
3. Cura i rapporti con i gruppi parrocchiali dell'ACR.

Art. 46 Elezione della Consulta diocesana dei Ragazzi

1. Viene eletta durante l'Assemblea diocesana ordinaria dai Delegati Ragazzi, secondo il regolamento assembleare.
2. È costituita da 2 rappresentanti per ogni zona pastorale della diocesi, che risultino aderenti da almeno due anni consecutivi.
3. Possono essere eletti nella Consulta diocesana dei Ragazzi i soci dell'ACR con età compresa tra gli 8 e i 13 anni, compiuti entro la fine dell'anno associativo in cui si svolge l'elezione.
4. I Ragazzi delegati di ogni zona pastorale eleggeranno i propri rappresentanti; ogni socio avrà diritto di esprimere n. 2 preferenze. Risulteranno eletti in ogni zona pastorale il socio maschio e il socio femmina che avranno ricevuto più voti.

5. La Consulta dei Ragazzi eletta dura in carica tre anni, sino alla celebrazione della nuova Assemblea elettiva.
6. Se, per motivi legati alla fase di passaggio o per altre ragioni, si presenti il caso che determinate fasce d'età rimangano di anno in anno prive di rappresentanza, gli educatori che accompagnano il cammino della Consulta avranno cura di provvedere, via via che si presenti il caso, alla nomina di almeno un nuovo rappresentante, attingendo in primis dalle liste dei primi non eletti.
7. Gli eletti nella Consulta diocesana dei Ragazzi rimangono in carica anche dopo il loro passaggio nel gruppo Giovanissimi. I giovanissimi presenti nella Consulta svolgeranno il ruolo specifico di raccordo tra ACR e Giovanissimi, in particolare curando, guidato dall'equipe diocesana, l'attenzione alla fascia dei quattordicenni e al passaggio.
8. Durante l'Assemblea diocesana i Ragazzi elaborano ed approvano un documento finale che confluisce nel documento finale dell'Assemblea diocesana.

Art. 47 Vita della Consulta diocesana dei Ragazzi

1. La Consulta diocesana dei Ragazzi si riunisce ogni mese in via ordinaria e 3 volte all'anno con il Consiglio diocesano per discutere di problematiche riguardanti l'ACR.
2. Alle attività della Consulta diocesana dei Ragazzi partecipano l'Assistente diocesano ACR e due membri dell'equipe diocesana ACR (un maschio e una femmina).
3. I bambini 4/8 saranno coinvolti nella vita della Consulta attraverso specifici progetti.

CAPITOLO 8

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 48 Norme di funzionamento degli organi collegiali dell'Associazione diocesana

1. Il Consiglio diocesano si riunisce di norma una volta al mese e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno, previamente comunicato, fissato dal Presidente diocesano.
2. La Presidenza diocesana si riunisce di norma una volta al mese. Svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dal Presidente e previamente comunicato.
3. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statutaria e regolamentare, il Consiglio diocesano e la Presidenza diocesana sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio diocesano può cooptare al suo interno con voto consultivo: una coppia di sposi per rafforzare l'impegno dell'associazione per la famiglia, i soci eletti in Consiglio nazionale o nella delegazione regionale e altre figure ritenute importanti per la vita dell'associazione.

Art. 49 Risorse e patrimonio

1. L'Associazione diocesana trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
 - a) dalle quote associative degli aderenti;
 - b) dai contributi e dalle liberalità dei privati - soci compresi -, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
 - c) da donazioni e lasciti testamentari;
 - d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
 - f) da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo.
2. L'Associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'AC, a collaborazioni e al patrocinio di Enti e Istituzioni pubbliche, a prestiti.
3. L'Associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
4. L'associazione diocesana non ha scopo di lucro; essa non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 50 Contributi associativi

1. I contributi associativi dovuti da ciascun socio e dall'Associazione territoriale sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell'associazione nazionale e di quella diocesana.
2. Il Consiglio diocesano annualmente:
 - a) prende atto del contributo economico associativo fissato dal Consiglio nazionale per il funzionamento dell'AC nazionale, definito distintamente per ragazzi, giovani ed adulti, e lo comunica alle Associazioni territoriali;
 - b) fissa la misura del contributo economico dell'Associazione territoriale (quota associativa annuale) per il funzionamento e per l'attività dell'Associazione diocesana.
3. I soci e l'Associazione territoriale sono tenuti a versare i contributi associativi annualmente, contestualmente alla conferma dell'adesione.
4. Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio diocesano può deliberare di richiedere alla base associativa,

in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

Art. 51 Bilanci

1. L'esercizio sociale dell'associazione diocesana si chiude il 30 Giugno di ogni anno. Per ogni esercizio é predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo.
2. Il bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio diocesano, che lo approva a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 31 Maggio precedente l'anno finanziario a cui si riferisce.
3. Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro e non oltre il 31 Ottobre dell'anno successivo.
4. Per favorire la maggiore trasparenza nelle attività dell'associazione diocesana, ogni anno una copia dei bilanci verrà trasmessa alle associazioni territoriali.

Art. 52 La gestione amministrativa

1. La responsabilità dell'amministrazione dell'Azione Cattolica di Aversa spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato, con funzioni consultive, composto da 2 soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio su proposta del Presidente.
2. Per le associazioni territoriali, nel merito delle risorse, del patrimonio e della gestione amministrativa, valgono le stesse regole dell'Associazione diocesana previste dal comma precedente e dall'Art. 49 del presente regolamento.

CAPITOLO 9

NORME FINALI

Art. 53 Modifiche all'Atto Normativo

1. Il presente Atto Normativo, una volta approvato dall'Assemblea diocesana e ratificato dal Consiglio Nazionale, potrà essere modificato solo dall'Assemblea diocesana, regolarmente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto (art. 14 del Regolamento nazionale), e dopo la ratifica del Consiglio Nazionale.

Art. 54 Norme di rinvio

1. Per quanto non contemplato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento alle norme canoniche e civili in materia di associazione in quanto applicabili.

Art. 55 Norme transitorie

1. L'Assemblea diocesana dà mandato al Consiglio diocesano di recepire le eventuali richieste di integrazione e/o modificazioni del Consiglio Nazionale al testo approvato in data odierna.
2. Il presente Atto Normativo entrerà in vigore a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio Nazionale.
3. Con l'entrata in vigore del presente Atto Normativo vengono abrogati tutti i precedenti regolamenti approvati in occasione di Consigli e/o Assemblee diocesane.